

## STATUTO

ART. 1 - E' costituita con sede in Giovinazzo (BA), attualmente alla Via Cappuccini n.111, un'Associazione - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - denominata "Associazione Italiana Tutela Eritrosi Rosacea ONLUS" in sigla "A.I.T.E.R. ONLUS".

ART. 2 - L'Associazione ha durata illimitata, è apartitica e aconfessionale e si fonda sui valori della democrazia.

ART. 3 - L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di realizzare tutte quelle iniziative che, nell'ambito della cultura della solidarietà e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione e l'impegno per la salute, relativamente ai disturbi di eritrosi-couperose-rosacea

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi ed in conformità a quanto disposto dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460 e successive proroghe e modificazioni, l'Associazione intende svolgere le seguenti attività:

- dare visibilità ai disturbi suddetti e ai loro aspetti invalidanti, anche in ambito lavorativo, attraverso la conoscenza, l'informazione corretta, la sollecitazione e la collaborazione alla ricerca, nonché l'individuazione di tutti gli strumenti utili alla tutela, alla guarigione ed alla prevenzione;

- promuovere la formazione nel campo dell'auto mutuo aiuto sia all'interno che all'esterno della struttura associativa. L'attività formativa è gestita a livello nazionale al fine di preservare le peculiarità originali maturate nella esperienza dei gruppi di auto aiuto e viene svolta da docenti, interni ed esterni

all'associazione, formalmente incaricati; l'associazione, insieme ai docenti incaricati, promuoverà la costituzione di strutture organizzative idonee allo scopo formativo, esterne ed indipendenti dall'associazione medesima;

- fornire sostegno ai soggetti interessati ed ai loro familiari, attraverso l'istituzione di servizi di ascolto telefonico, di gruppi di accoglienza, attraverso la diffusione di materiale informativo. Tali scopi possono essere realizzati sia con strumenti tradizionali che attraverso internet;

- promuovere la conoscenza ed il riconoscimento della valenza terapeutica dei gruppi di auto mutuo aiuto.

In quest'ambito si prevede anche la collaborazione con altre associazioni ed iniziative, rivolte alla risoluzione di esperienze di sofferenza e di disadattamento;

- organizzare interventi presso la comunità nazionale, europea ed internazionale, affinché si attivino misure economiche, legislative, di assistenza sociale e socio-sanitaria in genere, per la tutela dei portatori di tali disagi;

- stimolare la classe medica ed i settori di assistenza sociale e socio-sanitaria, per un miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la prevenzione, la diagnosi precoce e le cure efficaci, relativamente ai disturbi suddetti, anche attraverso corsi di formazione e di aggiornamento;

- collaborare con altre associazioni di volontariato ed onlus italiane, europee ed internazionali, per l'elevazione della dignità umana dei soggetti affetti dai

suddetti disturbi, per l'aumento della comprensione, della tolleranza e del sostegno dei disagi; per l'organizzazione di eventi ed iniziative reciprocamente utili alla crescita ed alla visibilità delle singole esperienze associative;

- promuovere la ricerca scientifica sulla eritrosi-rosacea;

- ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità sopra riportate;

- l'associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le suddette attività, e quelle ad esse strettamente connesse, saranno svolte esclusivamente nei confronti dei soggetti rispettivamente individuati dal citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive proroghe e modificazioni.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà assumere personale, stipulare accordi di collaborazione, acquistare beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto, accettare donazioni o lasciti, stipulare convenzioni e contratti.

ART. 4 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote sociali che dovranno essere versate, improrogabilmente entro il 31 (trentuno) del mese di Gennaio di ciascun anno;

- b) da eventuali contributi di Enti o privati;
- c) da eventuali donazioni e lasciti;
- d) da proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 5 - Possono diventare soci le persone fisiche e giuridiche che siano riconosciute in grado di contribuire all'incremento ed al potenziamento economico, morale e sociale della Associazione.

Chi intende diventare socio deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, specificando:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la dichiarazione di ben conoscere ed accettare il presente statuto e l'obbligo di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 22 del presente statuto.

Se si tratta di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c), la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale e la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza dei necessari requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli scopi dell'Associazione.

La deliberazione - sia di ammissione che di reiezione - deve essere comunicata all'interessato con la relativa motivazione.

I soci sono distinti in :

- a) fondatori;
- b) ordinari;
- c) onorari.

Sono Soci Fondatori gli associati intervenuti nell'atto costitutivo, nonché quelli ai quali tale qualifica sarà riconosciuta dal Consiglio Direttivo - entro e non oltre sei mesi dalla data dell'atto costitutivo - in considerazione di particolari apporti utili alla costituzione ed allo sviluppo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda d'iscrizione, ed essendo in possesso di tutti i relativi requisiti, siano stati accettati con tale qualifica dal Consiglio Direttivo e versino la quota associativa annua fissata dallo stesso.

Tutti i Soci dovranno versare all'atto dell'ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio.

Le quote sociali sono intrasmissibili, salvo che a causa di morte.

Sono Soci onorari quelli nominati dall'Assemblea in considerazione di particolari meriti acquisiti nei confronti della Associazione e relativi al ruolo da essi svolto nel sociale.

ART. 6 - La quota di iscrizione è fissata dal Consiglio Direttivo annualmente.

ART. 7 - L'associato ha l'obbligo di osservare le disposizioni dello Statuto, le delibere assembleari e le decisioni del Consiglio Direttivo; egli ha anche

l'obbligo di comunicare i mutamenti di residenza e di non danneggiare nè moralmente ne materialmente l'Associazione con qualsiasi attività atta a fomentare dissidi o disordine tra gli associati.

ART. 8 - I Soci hanno diritto:

- a) a frequentare i locali dell'Associazione;
- b) a partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- c) a ricevere le pubblicazioni dell'Associazione.

ART. 9 - La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per esclusione;
- c) per causa di morte.

La perdita della qualità di Socio non dà diritto nè al rimborso delle quote versate nè a liquidazione.

Il Socio può recedere dall'Associazione tre mesi prima della scadenza annuale facendone richiesta a mezzo raccomandata A.R. o con ricevuta indicante la data di presentazione.

Il recesso ha efficacia con l'inizio dell'anno solare successivo a quello di presentazione della domanda. Fino a tale data l'associato resta impegnato al rispetto delle norme statutarie e delle decisioni del Consiglio Direttivo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al perseguimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) che risulti moroso nel pagamento di almeno due quote annuali.

ART. 10 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 11 - L'Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione degli scopi sociali.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale annua risultante dalla ricevuta di versamento.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

E' ammessa la partecipazione per delega. La delega può essere conferita solo ad altro socio, esclusi i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nessun socio può rappresentare per delega più di due soci.

ART. 12 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario.

Il Presidente stabilisce le modalità delle votazioni, che comunque non potranno essere segrete.

Di ogni riunione sarà redatto verbale a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario predetto.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce la data, il luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia, l'ora e le materie da trattare mediante avviso che deve pervenire ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione; essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per la approvazione del bilancio.

Compete all'assemblea:

- a) discutere ed approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sulle questioni devolute alla sua cognizione dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo degli associati;
- c) deliberare sulla ammissione di soci onorari.

ART. 13 - L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo rispetto alla prima, l'Assemblea è valida con l'intervento di almeno un terzo dei soci e delibera col voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta del Consiglio o di almeno un terzo dei soci che

indichino gli argomenti da trattare.

Il Presidente d'intesa con il Consiglio, ne stabilisce il luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno i due terzi dei Soci e delibera col voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi almeno un giorno dopo, l'Assemblea è valida con l'intervento di almeno la metà dei Soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Sono riservate alla competenza della assemblea straordinaria le deliberazioni concernenti modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore, nonchè la devoluzione del patrimonio sociale.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

ART. 14 - L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 (nove) membri, ivi compresi il Presidente ed un Vice Presidente, nominati dall'Assemblea tra i soci.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica a tempo indeterminato, fino a dimissioni e/o revoca.

La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, finchè possibile, dovrà essere scelta tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

ART. 15 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e potrà quindi compiere tutti gli atti ed operazioni che rientrino nell'oggetto sociale.

Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari in conformità allo Statuto;
- b) predisporre il bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea modifiche e aggiunte allo statuto;
- d) stabilire la quota annua dovuta dagli associati;
- e) deliberare sulle domande di ammissione dei soci ordinari nonchè, entro i primi sei mesi dalla data di costituzione della Associazione, sulla attribuzione della qualifica di soci fondatori ai sensi del precedente art. 9;
- f) deliberare sulla esclusione di soci ai sensi del precedente art. 9).

ART. 16 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, indicando l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato tre giorni prima della data fissata per la riunione, anche via fax; in caso di urgenza, anche un giorno prima.

Per la regolare costituzione del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso; le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 17 - Il Presidente è eletto a votazione palese dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice

Presidente.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

ART. 18 - Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile insieme al Presidente della tenuta dei registri.

ART. 19 - La contabilità dovrà essere tenuta aggiornata, le registrazioni contabili dovranno essere chiare e precise.

Art. 20 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il controllo contabile della Associazione è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, tra i quali un Presidente, nominati dall'Assemblea anche tra i non soci.

I Revisori dei Conti durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni trimestre, nonchè ogni qualvolta venga ritenuto opportuno, per verificare la regolare tenuta della contabilità sociale. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto, altresì, ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla approvazione dell'assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito anche a mezzo fax almeno cinque giorni prima e, in caso di urgenza almeno un giorno prima, contenente l'indicazione del luogo, anche fuori della sede legale, purchè in Italia, del giorno, dell'ora della riunione e delle materie da trattare.

La riunione è valida quando vi intervengano la maggioranza dei revisori in carica. Le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ART. 21 - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il Bilancio Consuntivo da presentare alla approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio dovrà rimanere depositato nella sede sociale nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea che deve approvarlo, affinché gli associati possano prenderne visione.

E' tassativamente vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

ART. 22 - La risoluzione di tutte le controversie che insorgano tra gli Associati e l'Associazione, tra gli organi di questa e tra gli Associati, nonché di quelle inerenti alla interpretazione o esecuzione delle norme statutarie, è demandata al giudizio di un arbitro amichevole compositore, da nominarsi dal Presidente del Tribunale di Bari, su istanza della parte più diligente. L'arbitro così nominato deciderà secondo diritto.

ART. 23 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o da norme del codice civile l'intero patrimonio dell'Associazione stessa sarà devoluto in favore di altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

ART. 24 - Per tutto quanto altro non previsto dal presente statuto si applicano le

norme vigenti in materia.

F.to VITERBO VITTORIO

F.to MAGALETTI FRANCESCA in Risolo

F.to DANGELICO ANNAMARIA

F.to Notaio Enrico Amoruso L.S.